

ESENTE PRODOTTORE - ESENTE PRODOTTORE



24248109

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

saurow
amm. vl

R.G.N. 5922/2006

Cron. *24248*

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Presidente - ud. 20/05/2009
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere - CC
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5922-2006 proposto da:

PATRIARCHI VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio
dell'avvocato PINTUS ALESSANDRO, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato speciale a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI REGGELLO (POLIZIA MUNICIPALE) in persona del
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio
dell'avvocato PINTUS ALESSANDRO, rappresentato e


difeso dall'avvocato VICICONTE GAETANO, giusta deliberazione della Giunta Comunale dell'1.3.2006 n. 22, e giusta mandato a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 737/2005 del GIUDICE DI PACE di PONTASSIEVE del 24.11.05, depositata il 26/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.



PREMESSO:

che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione del sig. Valter Patriarchi a verbale di contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, codice della strada, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perché il veicolo "proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa";

che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell'illecito, ricorrendo l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui alla lett. b) dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del c.d.s.;

che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato;


CONSIDERATO:

che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l'illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 reg. c.d.s. e degli artt. 210 e 146 c.d.s., osservando che la lett. b) dell'art.

384, cit. prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell'attraversamento "di un incrocio" con il semaforo indicante la luce rossa;

che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, la lett. b) dell'art. 384 reg. c.d.s. contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi, in cui il semaforo non sia posto a presidio di un incrocio: ipotesi in cui, quindi, la possibilità o impossibilità della contestazione immediata deve essere valutata caso per caso in relazione alle specifiche circostanze;

che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 384, cit.,

senza aver previamente accertato se l'illecito fosse stato commesso ad un incrocio (cf. anche Cass. 26359/07); 

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e



provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.



Così deciso in Roma il 20 maggio 2009.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo De Chiara

Giovanni Settimj



IL CANCELLIERE C1
Francesco Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 17 NOV. 2009
IL CANCELLIERE C1